



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/445 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 2025

recante trecentoquarantacinquesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del medesimo regolamento.
- (2) Il 21 febbraio 2025, in esito all'esame della richiesta di cancellazione dall'elenco presentata tramite l'ufficio del mediatore istituito in forza della risoluzione 1904(2009) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il comitato per le sanzioni di tale Consiglio di sicurezza, istituito in virtù delle risoluzioni 1267(1999), 1989(2011) e 2253(2015) del medesimo, ha depennato una voce dal proprio elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2025

*Per la Commissione
A nome della presidente*

*Direttore generale
Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi
finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali*

⁽¹⁾ GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2002/881/oj>.

ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, elenco «Persone fisiche», è soppressa la voce seguente:

«Lionel Dumont (alias (a) Jacques Brougere, (b) Abu Hamza, (c) Di Karlo Antonio, (d) Merlin Oliver Christian Rene, (e) Arfauni Imad Ben Yousset Hamza, (f) Imam Ben Yussuf Arfaj, (g) Abou Hamza, (h) Arfauni Imad, (i) Bilal, (j) Hamza, (k) Koumkal, (l) Kumkal, (m) Merlin, (n) Tinet, (o) Brugere, (p) Dimon). Indirizzo: Francia. Data di nascita: 29.1.1971. Luogo di nascita: Roubaix, Francia. Cittadinanza: francese. Altre informazioni: nel maggio 2004 si trovava in custodia cautelare in Francia. Data di designazione di cui all'articolo 7 *quinquies*, paragrafo 2, punto i): 25.6.2003.».
